



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1574

Disposizioni per la riduzione dell'utilizzo di prodotti in plastica

18/12/2022 - 03:43

Indice

1. DDL S. 1574 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1574	4

1. DDL S. 1574 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1574
XVIII Legislatura

Disposizioni per la riduzione dell'utilizzo di prodotti in plastica

Iter

5 febbraio 2020: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1574

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Gisella Naturale](#) ([M5S](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **23 ottobre 2019**; annunciato nella seduta n. 159 del 29 ottobre 2019.

Classificazione TESEO

MATERIE PLASTICHE , AMBIENTE , CONTENITORI E IMBALLAGGI , CREDITO DI IMPOSTE

Articoli

LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.2), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Art.2)

Assegnazione

Assegnato alla **[6ª Commissione permanente \(Finanze e tesoro\)](#)** in sede redigente il 5 febbraio 2020.

Annuncio nella seduta n. 187 del 5 febbraio 2020.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria), 13ª (Ambiente)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1574

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1574

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **NATURALE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 2019

Disposizioni per la riduzione dell'utilizzo di prodotti in plastica

Onorevoli Senatori. - La multifunzionalità e il costo relativamente basso della plastica ne fanno un materiale onnipresente nella vita quotidiana. Anche se la plastica svolge un ruolo utile nell'economia e trova applicazioni essenziali in molti settori, il suo uso sempre più diffuso in applicazioni di breve durata, di cui non è previsto il riutilizzo né un riciclaggio efficiente, si traduce in modelli di produzione e consumo sempre più inefficienti e lineari.

Nell'Unione europea, dall'80 all'85 per cento dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge sono plastica: di questi, gli oggetti di plastica monouso rappresentano il 50 per cento.

Appare quindi quanto mai necessario adottare iniziative finalizzate ad incentivare e promuovere misure di economia circolare in cui la produzione e la messa in commercio di prodotti di plastica rispondano pienamente alle esigenze di riutilizzo, riparazione e riciclaggio.

Al fine di frenare il consumo di plastica monouso, in linea con gli obiettivi enunciati nella comunicazione « Strategia europea per la plastica nell'economia circolare », l'Unione europea ha quindi emanato la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea del 12 giugno 2019. Tale direttiva dovrà essere recepita dai Paesi membri entro il 3 luglio 2021.

Le azioni ad oggi messe in campo a livello nazionale, in questa e nelle precedenti legislature, vanno nella giusta direzione.

Il Governo, con il disegno di legge recante « Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare ("Legge SalvaMare") », approvato dal Consiglio dei ministri dello scorso 4 aprile e dalla Camera dei deputati e, attualmente, all'esame del Senato (atto Senato n. 1571), ha tracciato le linee guida di un percorso non più procrastinabile.

Nell'ultima legge di bilancio (legge 30 dicembre 2018, n. 145) sono state inserite disposizioni che hanno la finalità di contribuire alla riduzione dei rifiuti di plastica e, conseguentemente, ad una riduzione della loro presenza nell'ambiente. In particolare, i commi da 73 a 77 dell'articolo 1 riconoscono un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nonché per l'acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio. Il comma 802 dell'articolo 1 detta disposizioni (che vengono inserite nel nuovo articolo 226-*quater* del codice dell'ambiente) finalizzate alla prevenzione della produzione di rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso e a favorirne la raccolta e il riciclaggio. Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di ridurre la vendita di prodotti in confezioni che includono accessori superflui spesso non differenziabili, con particolare riferimento a stantuffi, dosatori e *dispenser* per il dosaggio di sostanze liquide o fluide.

L'articolo 1 prevede il riconoscimento di un credito d'imposta agli esercenti attività commerciali che acquistano stantuffi, dosatori e *dispenser* di sapone liquido e di prodotti di igiene per la casa e per la persona, nonché di tutti quei prodotti che necessitano di accessori per il dosaggio di sostanze liquide o

fluide.

L'articolo 2 stabilisce detto credito d'imposta nella misura del 30 per cento sulla spesa sostenuta per l'acquisto di stantuffi, dosatori e *dispenser* nel limite massimo di 20.000 euro annui.

L'agevolazione è riconosciuta a condizione che stantuffi, dosatori e *dispenser* siano venduti separatamente dal prodotto.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Misure per la riduzione dell'utilizzo di prodotti in plastica)

1. Al fine di ridurre la produzione e l'immissione in commercio di prodotti in plastica e favorirne il riutilizzo sul mercato, nel rispetto del principio di precauzione dei rifiuti di cui all'articolo 301 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, agli esercenti attività commerciali che acquistano stantuffi, dosatori e *dispenser* di sapone liquido e di prodotti di igiene per la casa e per la persona, nonché di tutti i prodotti che necessitano di accessori per il dosaggio di sostanze liquide o fluide, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura di cui all'articolo 2.

Art. 2.

(Credito di imposta)

1. Agli esercenti attività commerciali, sulla spesa sostenuta per l'acquisto dei prodotti di cui all'articolo 1, spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa sostenuta, nel limite massimo di 20.000 euro annui, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che stantuffi, dosatori e *dispenser* siano venduti separatamente dal prodotto.

3. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

